



**Procura della Repubblica
Direzione Distrettuale Antimafia
Trieste**

Prot. n. **38** /2023

Al Questore di anche per l'inoltro alle strutture dipendenti;	TRIESTE
al Comandante Provinciale dei Carabinieri di per l'inoltro alle strutture dipendenti;	TRIESTE
al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di per l'inoltro alle strutture dipendenti;	TRIESTE
al Dirigente del Compartimento di Polizia Stradale	FVG
al Dirigente del Compartimento di Polizia Ferroviaria	FVG
al Dirigente del Settore di Polizia di Frontiera	FVG
al Dirigente del Compartimento di Polizia Postale anche per l'inoltro alle strutture dipendenti;	FVG
al Comandante della Sezione Anticrimine R.O.S. Carabinieri	UDINE
al Comandante del N.A.S.	"
al Comandante del N.O.E.	"
al Comandante del Nucleo T.P.C. (Tutela Patrimonio Culturale)	"
al Comandante del Nucleo Operativo Protezione N.O.P.	"
al Capo Sezione della D.I.A.	TRIESTE
al Dirigente dell'Ufficio Polizia Marittima	"
al Dirigente dell'Ufficio Polizia di Frontiera	"
ai Comandanti delle Polizie Locali del Circondario di	"
al Direttore Marittimo	"
al Comandante Provinciale VV.FF.	"
al Direttore del Servizio Forestale Regionale	"
al Direttore dell'Agenzia delle Entrate	"
al Direttore dell'Agenzia delle Dogane	"
al Direttore della Casa Circondariale di	TRIESTE
ai Responsabili delle Aliquote della Sezione di P.G.	SEDE
e, per conoscenza,	
ai Colleghi Sostituti	SEDE
ai Vice Procuratori Onorari	SEDE
al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello	SEDE

OGGETTO: Seconda direttiva sul D. Lv. 10.10.2022 n. 150 (c.d. "riforma Cartabia", in attuazione della L. 27.9.2021 n. 134), entrato in vigore il 30.12.2022 - modifiche operate dal D.L. 31.10.2022 n. 162, convertito con modificazioni nella L. 30.12.2022 n. 199 - ERRATA CORRIGE di un passaggio contenuto nella direttiva dd. 29.12.2022 - ulteriori innovazioni sull'attività della polizia giudiziaria del circondario -

PREMESSA

In data 29.12.2022 lo scrivente ha emanato una direttiva concernente il nuovo regime di procedibilità a querela previsto dalla normativa in oggetto nonché le conseguenze immediate di tale regime sull'attività di polizia giudiziaria del circondario, riservandosi di emanare separate direttive su altri aspetti della riforma destinati ad incidere sulle attività del pubblico ministero e della polizia giudiziaria.

Sorge ora l'urgente necessità di correggere un passaggio di detta direttiva che erroneamente non teneva conto della modifica operata dalla L. 199/2022 sulla norma transitoria dell'art. 85 D. Lv. 150/2022.

Si coglie altresì l'occasione per indicare ulteriori innovazioni sulle attività di polizia giudiziaria determinate dalla normativa in oggetto (d'ora in poi "riforma Cartabia").

ERRATA CORRIGE

A pag. 5 della direttiva dd. 29.12.2022, nel paragrafo "LE CONSEGUENZE IMMEDIATE SULL'ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA", la frase contenuta nel secondo alinea va espunta, perché erroneamente non tiene conto del nuovo testo dell'art. 85 D. Lv. 150/2022 come interpolato dalla L. 199/2022.

La frase da cancellare è la seguente: "*Analogo comportamento mirante all'interpello della persona offesa dovrà dunque tenere la polizia giudiziaria rispetto ai fatti oggetto di investigazione commessi in data anteriore al 30 dicembre, in tutti i casi in cui il pubblico ministero non abbia ancora assunto la direzione delle indagini o nei casi in cui il pubblico ministero abbia emesso apposita delega in tal senso*".

Invero, per effetto delle modifiche operate con la L. 199/2022, nei procedimenti penali per reati commessi entro il 30.12.2022 incisi dalla nuova procedibilità a querela, solo nel caso di soggetti indagati o imputati con misure cautelari personali in corso di esecuzione al 30.12.2022 sussiste l'obbligo, da parte dell'autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria, di ricercare le persone offese che non abbiano già in precedenza formulato querela, per apprendere se intendano o meno presentare tale istanza punitiva: l'acquisizione della querela deve avvenire entro il termine di venti giorni sotto pena, in difetto, di immediata revoca delle misure cautelari in corso.

Invece in tutti gli altri procedimenti penali per reati commessi entro il 30.12.2022 incisi dalla nuova procedibilità a querela con soggetti indagati o imputati in stato di libertà, non v'è alcuna necessità di ricerca e di riconvocazione delle persone offese: infatti è su queste ultime, le quali sono già a conoscenza del fatto costituente reato, che incombe l'onere dell'eventuale presentazione della propria istanza punitiva entro tre mesi a partire dal 30.12.2022, come testualmente dispone il primo comma dell'art. 85 D. Lv. 150/2022.

LE INNOVAZIONI SULL'ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA PER QUANTO CONCERNE
LA POSIZIONE DELLA PERSONA INDAGATA

Lo scrivente reputa opportuno puntualizzare ora le importanti innovazioni che la "riforma Cartabia" implica sull'attività di polizia giudiziaria per quanto concerne la posizione della persona indagata: a tal proposito rileva il nuovo articolo 161 c.p.p., appresso riportato, di cui rilevano in particolare i commi 01, 1, 1 bis, 4 e 4 bis .

Art. 161 c.p.p. (domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni)

«01. La polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini, se è nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorità giudiziaria procedente, ne dà comunicazione alla persona sottoposta alle indagini e la avverte che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini è altresì avvertita che ha l'onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni successivo mutamento.

1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuti o internati, li invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157, comma 1, o un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini o l'imputato sono avvertiti che hanno l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inadatto, le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d'ufficio.

1bis. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, nonché degli avvertimenti indicati nei commi 1 e 2, è fatta menzione nel verbale.

(comma 2 abrogato)

3. L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo e l'imputato che deve essere dimesso da un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza, all'atto della scarcerazione o della dimissione ha l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dell'istituto che procede a norma del comma 1. La dichiarazione o elezione sono iscritte nell'apposito registro e il verbale è trasmesso immediatamente all'autorità che ha disposto la scarcerazione o la dimissione.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3, se la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inadatte, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore.

4bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 3 l'elezione di domicilio presso il difensore è immediatamente comunicata allo stesso».

Posto che le nuove disposizioni semplificano i successivi adempimenti di competenza dell'autorità giudiziaria, se ne raccomanda la diligente applicazione sia nei procedimenti aperti dopo il 30.12.2022 fin dal primo atto processuale – quale potrebbe essere, ad esempio, un atto di sequestro d'iniziativa da parte della polizia giudiziaria – sia nei procedimenti già pendenti in ogni contatto processuale con il soggetto indagato successivo all'entrata in vigore del nuovo art. 161 c.p.p. – immediatamente applicabile anche ai procedimenti pendenti – .

Con riferimento al comma 01, si precisa che esso contiene due prescrizioni distinte:

1. quella della comunicazione circa le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorità giudiziaria procedente – comunicazione che può essere anche parziale, poiché va fatta limitatamente ai dati che la polizia giudiziaria conosce in quel momento –;
2. quella inerente un duplice avvertimento, che è il seguente: le successive notificazioni verranno effettuate al solo difensore di fiducia ovvero d'ufficio, ad eccezione degli atti d'esercizio dell'azione penale, che verranno notificati all'imputato ai sensi dell'art. 157 ter c.p.p. (primo avvertimento); l'indagato ha l'onere d'indicare al difensore ogni recapito di cui dispone (secondo avvertimento) – tale duplice avvertimento è sempre necessario, a prescindere dal fatto che la comunicazione di cui sub 1. sia stata o meno completa –.

Si prega pertanto di modificare adeguatamente la vostra modulistica in senso conforme al nuovo testo dell'art. 161 c.p.p. nonché al testo, sostanzialmente corrispondente, dell'art. 349 comma 3 c.p.p. per quanto concerne l'invito a dichiarare o ad eleggere domicilio nell'ambito della procedura di identificazione dell'indagato.

E' appena il caso di precisare, inoltre, che non sono state modificate le vigenti norme che impongono alla polizia giudiziaria di invitare il soggetto indagato a nominare un difensore di fiducia e, in difetto, di nominargli un difensore d'ufficio: in entrambi i casi, sempre a cura della polizia giudiziaria, il difensore va informato della nomina – e, se indicato come domiciliatario, va informato pure della domiciliazione, come prescritto dal nuovo art. 161, ultimo comma, c.p.p. –.

Va infine puntualizzato che è vigente (dall'agosto 2017) la disposizione contenuta nell'art. 162 comma 4 bis c.p.p., secondo cui l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario. Ora la "riforma Cartabia" ha aggiunto un ulteriore periodo al citato comma 4 bis, in base al quale il difensore, se non presta l'assenso, attesta o l'avvenuta comunicazione da parte sua all'imputato della mancata accettazione della domiciliazione ovvero le cause che hanno impedito tale comunicazione.

Si raccomanda di modificare adeguatamente la vostra modulistica anche per documentare in modo idoneo tali evenienze.

LE ULTERIORI INNOVAZIONI SULL'ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA

1. DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI

A proposito del contatto della polizia giudiziaria con il querelante e più in generale con la persona offesa, valgono le considerazioni effettuate con la precedente direttiva di questo Ufficio dd. 29.12.2022, alla quale pertanto viene qui fatto espresso rinvio (salva, come ovvio, l'ERRATA CORRIGE di cui all'apposito paragrafo a pag. 2 della presente Direttiva).

Va ora qui illustrato un importante adempimento che la nuova legge prevede per ogni tipo di audizione (soggetto indagato, persona offesa, persone informate): la registrazione audiovisiva o quantomeno fonografica. Si riporta il testo del nuovo art. 373 c.p.p., che dispone tale obbligo di documentazione.

Art. 373 c.p.p. (Documentazione degli atti).

«1. Salvo quanto disposto in relazione a specifici atti, è redatto verbale:

- a) delle denunce, querele e istanze di procedimento presentate oralmente;
- b) degli interrogatori e dei confronti con la persona sottoposta alle indagini;
- c) delle ispezioni, delle perquisizioni e dei sequestri;
- d) delle informazioni assunte a norma dell'articolo 362;
- d -bis) dell'interrogatorio assunto a norma dell'articolo 363;
- e) degli accertamenti tecnici compiuti a norma dell'articolo 360.

2. Il verbale è redatto secondo le modalità previste nel titolo III del libro II.

2-bis. Alla documentazione degli interrogatori di cui al comma 1, lettere b) e d-bis), si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica.

2-ter. Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 1, lettera d), si procede altresì mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.

2-quater. Le dichiarazioni della persona minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.

2-quinquies. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 2-bis e 2-ter è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata anche dalla polizia giudiziaria che assiste il pubblico ministero.

3. Alla documentazione delle attività di indagine preliminare, diverse da quelle previste dal comma 1, si procede soltanto mediante la redazione del verbale in forma riassuntiva ovvero, quando si tratta di atti a contenuto semplice o di limitata rilevanza, mediante le annotazioni ritenute necessarie.

4. Gli atti sono documentati nel corso del loro compimento ovvero immediatamente dopo quando ricorrono insuperabili circostanze, da indicarsi specificamente, che impediscono la documentazione contestuale.

5. L'atto contenente la notizia di reato e la documentazione relativa alle indagini sono conservati in apposito fascicolo presso l'ufficio del pubblico ministero assieme agli atti trasmessi dalla polizia giudiziaria a norma dell'articolo 357.

6. Alla redazione del verbale e delle annotazioni provvede l'ufficiale di polizia giudiziaria o l'ausiliario che assiste il pubblico ministero. Si applica la disposizione dell'articolo 142.»

Completano il quadro normativo:

- l'art. 141 bis c.p.p., il quale prevede a pena d'inutilizzabilità la documentazione dell'interrogatorio (salvo che avvenga in udienza) di ogni persona che si trovi a qualsiasi titolo in stato di detenzione con riproduzione audiovisiva o, se non è possibile, fonografica;
- l'art. 351 comma 1 quater c.p.p., il quale prevede l'obbligatorio avviso alla persona chiamata a rendere informazioni che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni da lei rese siano documentate mediante riproduzione fonografica;
- l'art. 357 comma 3 bis c.p.p., il quale prevede l'obbligatorietà della riproduzione fonografica a mezzo di strumenti idonei o di personale tecnico, in due casi distinti:

- svolgimento di indagini in ordine ai delitti indicati dall'art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p., e dunque in ordine ad uno qualsiasi dei delitti indicati ai numeri da 1) a 7) bis della lett. a) dell'art. 407 comma 2;
- richiesta espressa della persona chiamata a rendere informazioni;
- l'art. 357 comma 3 ter c.p.p., il quale prevede a pena d'inutilizzabilità la documentazione integrale con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica delle dichiarazioni di persona minorenni o inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sempre che sussistano particolari ragioni di urgenza le quali non consentano di rinviare l'atto;
- l'art. 362 comma 1 quater c.p.p., il quale (simmetricamente a ciò che dispone il citato art. 351 comma 1 quater per le indagini condotte d'iniziativa dalla polizia giudiziaria) prevede anche nel caso di indagini delegate dal pubblico ministero l'obbligatorio avviso alla persona chiamata a rendere informazioni che ha diritto di ottenere, a richiesta, che le sue dichiarazioni siano documentate mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.

Nel raccomandare l'applicazione diligente di tali norme innovative ai casi ivi previsti, lo scrivente evidenzia le due seguenti circostanze:

- l'insistito utilizzo, da parte del legislatore, dell'aggettivo "contingente" rende evidente che l'assenza di mezzi di riproduzione audiovisiva o almeno fonografica non può diventare, d'ora in poi, una costante dell'attività di polizia giudiziaria in argomento: pertanto tutti gli uffici dovranno necessariamente dotarsi della strumentazione necessaria, in tempi auspicabilmente brevi; d'altronde, a tale fine è normalmente sufficiente uno *smartphone*, quale quello che ormai quasi tutti posseggono;
- sussiste il problema della conservazione dei supporti in cui è stato trasfuso il documento informatico contenente la registrazione fonografica o audiovisiva: ebbene, è vero che la norma sopra trascritta (art. 373 comma 2 quinquies c.p.p.) prevede che la trascrizione venga effettuata solo se è assolutamente indispensabile e possa venire effettuata anche dalla polizia giudiziaria – in tal modo consentendo di supporre che sia sufficiente la custodia del documento informatico presso gli uffici della polizia giudiziaria –, è però non meno vero che la registrazione, con il supporto che la contiene, è necessariamente un documento processuale (*cf.* art. 134 comma 1 c.p.p.) – del quale le parti ed i loro difensori hanno diritto ad avere copia quantomeno al momento del deposito degli atti (*cf.* art. 415 bis comma 2 c.p.p.) –. Sulla base di tale osservazione, lo scrivente reputa ragionevole prevedere che, insieme con gli atti d'indagine espletati vuoi d'iniziativa vuoi per delega, venga depositato ed allegato agli atti il supporto (DVD o chiavetta) contenente le registrazioni dei verbali nei casi in cui sia stata effettuata detta registrazione – e cioè nei casi suindicati in cui essa è prevista a pena di inutilizzabilità, ovvero nei procedimenti per i delitti indicati dall'art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p., ovvero infine a fronte di richiesta in tal senso da parte della persona da sentire –.

2. NOTIFICAZIONI A CURA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

L'art. 148 c.p.p. novellato prevede espressamente che:

- le notificazioni degli atti sono eseguite dalla polizia giudiziaria nei soli casi previsti dalla legge (comma 6, primo periodo);
- le notificazioni degli atti richieste dal pubblico ministero sono eseguite dalla polizia giudiziaria solo nei casi di atti d'indagine o di provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta a eseguire (comma 6, secondo periodo);

- nei procedimenti con detenuti e in quelli davanti al Tribunale del riesame l'autorità giudiziaria può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo dove i destinatari siano detenuti (comma 7).

Una tipologia di notificazione espressamente prevista dalla legge a carico della polizia giudiziaria – e dunque una norma di dettaglio rispetto all'art. 148 comma 6 primo periodo, appena citato – è quella indicata dall'art. 157 ter comma 2 c.p.p.: se è necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione o il decorso del termine d'improcedibilità ovvero sia in corso di applicazione una misura cautelare ovvero ancora sussistano specifiche esigenze che rendano tale atto indispensabile e improcrastinabile, l'autorità giudiziaria può disporre che gli atti di esercizio dell'azione penale (avviso di fissazione di udienza preliminare, citazione a giudizio direttissimo, decreto di giudizio immediato, decreto di citazione diretta a giudizio, decreto di citazione al giudizio d'appello) vengano notificati dalla polizia giudiziaria.

Si raccomanda l'esecuzione diligente di tali notifiche, evidentemente disposte verso persone che per qualche ragione non avevano previamente eletto domicilio ovvero avevano reso un'elezione o dichiarazione inefficace: appare opportuno, pertanto, in tutti questi casi invitare nuovamente l'interessato ad eleggere domicilio (anche digitale, come è previsto nell'art. 161 comma 1 c.p.p.).

3. PARTECIPAZIONE A DISTANZA

La "riforma Cartabia", mutuando talune norme emanate nel corso della pandemia da Covid 19, si occupa pure di disciplinare alcune tipologie di atti con partecipazione a distanza di tutti o di alcuni dei soggetti interessati: ciò vale pure per qualche atto compiuto dalla polizia giudiziaria, sicché è opportuno farne qui un cenno.

Le norme di rilievo in tale ordine d'idee sono:

- gli articoli 133 bis e 133 ter c.p.p., che disciplinano in linea generale le modalità e le garanzie per la partecipazione a distanza;
- l'art. 350 c.p.p. che al comma 4 bis prevede che le sommarie informazioni rese dalla persona indagata possano essere rese a distanza: il che può realizzarsi se vi consentono l'indagato ed il difensore e se il pubblico ministero autorizza, ad istanza della polizia giudiziaria, il compimento dell'atto con tale modalità;
- l'art. 360 c.p.p. che al comma 3 bis prevede che per gli accertamenti tecnici non ripetibili il conferimento dell'incarico o gli accertamenti possano svolgersi, su autorizzazione del pubblico ministero, con la partecipazione a distanza della persona indagata e/o della persona offesa e/o dei difensori e/o dei consulenti tecnici eventualmente nominati;
- l'art. 370 c.p.p., che al comma 1 bis prevede (in simmetria con il citato art. 350 comma 4 bis) che l'interrogatorio del P.M., anche quando delegato alla polizia giudiziaria, possa essere svolto a distanza, se vi consentono l'indagato ed il difensore e se il pubblico ministero autorizza tale modalità.

Di tali norme si raccomanda la corretta applicazione, che potrebbe evitare dispendiose trasferte e rallentamenti del corso delle indagini per gli atti sopra descritti.

Va detto, infine, che secondo alcuni commentatori le norme di cui agli artt. 133 bis e 133 ter c.p.p., avendo carattere generale, consentono l'esecuzione a distanza anche di atti d'indagine diversi da quelli ora menzionati: e segnatamente consentono l'assunzione di informazioni ex art. 362 c.p.p. ovvero accertamenti tecnici ripetibili ex art. 359 c.p.p. . In linea di massima lo

scrivente ritiene di concordare con tale interpretazione, salvo qualche perplessità per quanto concerne i casi indicati nei commi 1 bis e 1 ter dell'art. 362 c.p.p.; in ogni caso, essendo necessaria a tal fine l'autorizzazione del pubblico ministero, sarà il magistrato assegnatario del procedimento a stabilire, valutando tutte le circostanze, se e in quali casi di assunzione d'informazioni sia opportuno disporre la partecipazione a distanza.

4. OPPOSIZIONE ALLA CONVALIDA DELLA PERQUISIZIONE

Appare opportuno menzionare un'ulteriore innovazione prevista dalla riforma: l'opposizione al decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero il cui esito sia negativo e l'analoga opposizione alla perquisizione eseguita d'iniziativa dalla polizia giudiziaria e non seguita da sequestro (art. 252 bis e art. 352 comma 4 bis c.p.p.).

Posto che la persona interessata da una perquisizione compiuta con esito negativo può oggi provocare una decisione sulla legittimità dell'atto da parte del giudice, il quale potrebbe pure dichiarare che la perquisizione è stata disposta fuori dei casi previsti dalla legge, diviene particolarmente importante l'accuratezza della motivazione contenuta nel decreto di perquisizione del pubblico ministero nonché della motivazione sulle condizioni che hanno condotto la polizia giudiziaria ad eseguire la perquisizione d'iniziativa (come ad esempio quella di cui all'art. 103 D.P.R. 309/1990 o quella di cui all'art. 41 T.U.L.P.S.).

Si raccomanda pertanto di tenere conto di questa importante necessità giustificativa.

5. GIUSTIZIA RIPARATIVA: differimento

L'art. 386 al comma 1 punto i-bis prevede, fra le informazioni da fornire alla persona arrestata o fermata, anche quella inerente la facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

Pertanto, come già si è detto nella direttiva dd. 29.12.2022 a proposito delle analoghe comunicazioni da effettuare alla persona offesa, tutte le disposizioni in materia di giustizia riparativa saranno applicabili solo dopo sei mesi dall'entrata in vigore delle nuove norme, e pertanto solo dal 30.6.2023 (art. 92 D. Lv. 150/2022 comma 2 bis, aggiunto dall'art. 5 novies della Legge 199/2022).

Pertanto la polizia giudiziaria può agevolmente, allo stato, escludere tale informazione ovvero (forse con maggiore accuratezza formale) includerla, ma aggiungendo che tale disposizione è destinata a divenire efficace solo dal 30.6.2023.

6. INFORMATIZZAZIONE: differimento

Dalle norme contenute negli artt. 110, 111, 111 ter c.p.p. si ricava la predilezione della "riforma Cartabia" per la redazione degli atti in forma di documento informatico piuttosto che in forma di documento cartaceo. Una norma di dettaglio che conferma tale predilezione è quella contenuta nell'art. 386 comma 1 ter c.p.p., nella parte in cui prevede che la comunicazione all'arrestato o fermato descritta dal comma 1 venga allegata agli atti in forma di documento informatico e, se l'originale è cartaceo, venga convertito subito in documento informatico, nel rispetto delle indicazioni contenute negli artt. 110 comma 4 e 111 ter comma 3.

L'efficacia di tali disposizioni, peraltro, è differita nel tempo per effetto dell'art. 87 D. Lv. 150/2022 (parzialmente modificato dall'art. 5 quater L. 199/2022): pertanto tali norme avranno effetto fra alcuni mesi o forse un anno, e cioè solo dopo la pubblicazione dei regolamenti indicati ai commi 1 e 3 del citato art. 87 D. Lv. 150/2022. Lo scrivente ne fa qui menzione solo per completezza espositiva.

CONCLUSIONI

Valutati l'ampio respiro e le vaste proporzioni della "riforma Cartabia", le indicazioni dello scrivente in questa Direttiva, come pure nella precedente dd. 29.12.2022, non possono venire considerate come definitive e potranno, all'esito dell'elaborazione da parte della giurisprudenza e del confronto con i colleghi sui casi concreti, venire adeguatamente modificate. Si precisa che il sottoscritto, insieme con tutti i magistrati dell'Ufficio, è ovviamente a disposizione delle SS.LL. per affrontare i numerosi problemi che la riforma evidenzierà nella pratica e per giungere alle soluzioni più opportune.

Lo scrivente raccomanda l'immediata e capillare diffusione del presente documento e ringrazia fin d'ora tutti i suoi destinatari per l'indispensabile attiva collaborazione.

APPENDICE

Viene qui trascritto, per comodità d'esame da parte degli operatori chiamati ad inserire le notizie di reato nell'apposito Portale NDR, quanto comunicato alcuni giorni fa agli uffici giudiziari dal Ministero della Giustizia a proposito di alcune modifiche del Portale operate in ossequio alla "riforma Cartabia".

Nuove funzionalità sul Portale NdR

- Sostituzione dell'etichetta "Informativa" con quella, più corretta, di **FNCR**;
- Obbligo di allegazione del **documento principale** per poter inserire allegati;
- Obbligo di indicazione della scelta della persona offesa di ricevere o meno l'**avviso di archiviazione**;
- Introduzione del dato relativo al **domicilio digitale**, oltre che alla mail e al recapito telefonico, di indagati e persone offese;
- Obbligatorietà della **conferma della tipologia** delle ndr prima del loro invio;
- Gestione dei dati relativi al **CUI e/o al codice fiscale** dell'indagato;
- Gestione dei dati rilevanti per i reati di cd **Violenza di genere**;
- Ampliamento delle informazioni contenute nella **ricevuta di invio** delle ndr, con particolare riguardo al nome dei file allegati;
- Possibilità di ricevere notizia della data di iscrizione del procedimento a seguito della ndr inviata, laddove la Procura ricevente abbia scelto questa configurazione.

Questa direttiva verrà comunicata, per conoscenza, al signor Procuratore Generale in quanto titolare del potere-dovere di vigilanza sull'attività delle Procure della Repubblica nonché ai colleghi magistrati togati ed onorari di questo Ufficio; infine, verrà pubblicata sul sito Internet di questa Procura.

Trieste, 5 gennaio 2023

Il Procuratore distrettuale della Repubblica
Antonio De Nicola



